**ALLEGATO "A"**

**ALL'ATTO NOTAR**

**STIMOLO**

**RACCOLTA N° 3413**

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA-OGGETTO

Art. 1 - Denominazione

1. E' costituita una società a responsabilità limitata denominata CBL - Distribuzione S.r.l.

Art. 2 - Sede sociale e domicilio dei soci

1. La Società ha sede in Mede Lomellina (PV)

2. Con decisione dell'organo amministrativo la Società può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali, comunque denominate; compete allo stesso organo il potere di istituire o sopprimere sedi secondarie.

3. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società si intende, a tutti gli effetti quello risultante dal Libro dei soci. Spetta al socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, in mancanza dell'indicazione del cambiamento da parte del socio si fa riferimento alla residenza anagrafica e per le società a quello risultante dai registri camerali.

Art. 3 - Durata, recesso, esclusione

1. La durata della società è fissata fino al 31.12.2060.

2. Il diritto di recesso compete al socio nei casi previsti dall'art 2473 del Codice Civile e può essere esercitato nelle modalità indicate dallo stesso articolo, fatte salve le seguenti disposizioni statutarie.

3. Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima.

4. In detta raccomandata devono essere indicati:

a) le generalità del socio recedente,

b) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento di recesso,

c) il valore nominale delle partecipazioni al capitale sociale per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

5. La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la lettera raccomandata predetta giunge all'indirizzo della sede legale della Società. Qualora in tale lasso temporale venisse eccepita la legittimità della dichiarazione di recesso e venisse, conseguentemente, promosso un giudizio di arbitrato, l'efficacia della dichiarazione di recesso resta sospesa fino alla definizione di detto arbitrato.

6. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso sono inalienabili.

7. La valutazione delle partecipazioni per le quali il rece-

dente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata ai sensi dell'articolo 2473 del Codice Civile._____
8. Il socio può essere escluso dalla Società al verificarsi di circostanze qualificabili quali fattispecie giusta causa di esclusione._____
9. L'esclusione del socio è decisa con il voto favorevole dei soci che rappresentino i 2/3 (due terzi) del capitale sociale, non computandovi la partecipazione del socio della cui esclusione si tratta._____
10. La decisione di esclusione, adeguatamente motivata, deve essere comunicata senza indugio al socio escluso ed ha effetto a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo al giorno in cui la comunicazione giunge a conoscenza del socio escluso, entro il medesimo tempo il socio escluso può ricorrere alla procedura di arbitrato di cui al presente statuto, in caso di ricorso sono sospesi gli effetti della decisione di esclusione fino all'esito della procedura di arbitrato._____
11. Dal ricevimento della comunicazione di esclusione, fatta salva la sospensione degli effetti di cui al comma precedente, decorrono i termini di cui all' articolo 2473 del c. c. per il rimborso della partecipazione del socio escluso, ai sensi dell' articolo 2473-bis non può farsi luogo al rimborso mediante riduzione del capitale sociale. _____
12. Qualora la società sia composta da due soli soci, il verificarsi di una causa di esclusione per uno dei soci deve essere accertata attraverso la procedura di arbitrato di cui al presente statuto._____

Art. 4 - Oggetto sociale_____

1. La società ha per oggetto la produzione, trasporto e distribuzione del gas, gestione del calore, anche a mezzo reti; gestione di impianti tecnologici di edifici pubblici, produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica e qualsiasi altro tipo di energia alternativa; servizio di studio, ricerca e progettazione finalizzati al risparmio nel settore energetico, realizzazione ed esercizio di sistemi informativi territoriali; consulenza, assistenza e servizi nel campo energetico._____
2. La Società può inoltre provvedere all'esercizio di ogni altro servizio ed attività in settori complementari od affini a quelli indicati al primo comma, che siano ad essa affidati da altri enti pubblici o privati, ferma restando l'indicazione fornita dal comma 4. _____
3. La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e, solo per quest'ultimo fine e comunque non quale attività prevalente:_____
potrà compiere operazioni finanziarie, concedere avvalli, fideiussioni e garanzie in genere a favore della società anche nell'interesse e per obbligazioni di enti o società controllate e/o collegate, e di altri soggetti terzi, in relazione

alle obbligazioni connesse allo svolgimento dell' attività sociale;

Potrà assumere partecipazioni in società di capitali, consorzi, enti ed associazioni aventi scopi affini, analoghi, complementari o strumentali al proprio, purchè tali partecipazioni salvaguardino l'interesse della società e non ne snaturino gli scopi. Potrà conseguire le proprie finalità sociali anche a mezzo di società controllate e/o partecipate nell'interesse dei propri soci ed al fine del conseguimento di ogni oggetto sociale.

5. Per l'affidamento di servizi pubblici rientranti nell'ambito della propria attività da parte di Comuni o altri Enti che non siano soci, la Società può partecipare a gare od in ogni modo stipulare accordi e convenzioni nell'ambito delle norme di legge.

La società potrà, inoltre, intraprendere ogni altra operazione, servizio e attività, comunque rivolti alla collettività, nel rispetto altresì degli indirizzi espressi dai Comuni soci, anche di commercializzazione, attinenti o connesse a quelle sopra specificate.

La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguito mediante gestione diretta "per conto", in concessione, in appalto, oppure per mezzo di società controllate, collegate o partecipate di cui la Società può partecipare alla costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni, nonché in qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti.

La Società potrà costituire con altre società e/o enti raggruppamenti temporanei d'impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e licitazioni private effettuate da enti pubblici per l'affidamento di servizi compresi nell'ambito della propria attività.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie ed utili, potrà inoltre rilasciare garanzie reali e personali.

## TITOLO II

## CAPITALE SOCIALE-QUOTE-CIRCOLAZIONE

### Art. 5 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di 170.000 Euro.

2. La quota di partecipazione complessiva dei Comuni alla Società, anche attraverso altre società di cui i Comuni stessi siano titolari di quote o azioni, non potrà in ogni caso essere inferiore al 51% del capitale.

3. Potranno acquistare la qualità di soci enti pubblici locali, imprese o società a capitale pubblico e privato e persone fisiche.

4. La società potrà acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza l'obbligo di rimborso, acquisire dai soci finanziamenti con obbligo di rimborso, fruttiferi o infruttiferi, nell'ambito e nel rispetto della

normativa vigente in materia di raccolta del risparmio presso i soci e con i limiti e le modalità dalla stessa previsti.____
5. Possono essere conferiti a titolo di capitale sociale tutti gli elementi suscettibili di valutazione economica._____

Art. 6 - Finanziamenti

1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della Società esclusivamente dai soci, anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, che risultano iscritti nel Libro dei soci da almeno 3 mesi e che detengano una partecipazione al capitale sociale pari almeno al 2% (due per cento) dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato (o comunque nei limiti e con le modalità che siano imposti dalla normativa, tempo per tempo, in vigore).
2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della Società devono considerarsi infruttiferi._
3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'articolo 2467 del Codice Civile.

Art. 7 - Quote

1. Le quote sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.
2. Le quote sono indivisibili: ogni azione dà diritto ad un voto in Assemblea.
3. I versamenti sulle quote sono richiesti dal Consiglio d'Amministrazione nei modi e nei termini ritenuti più convenienti.

Art. 8 - Qualità di socio

1. La qualità di socio impone l'adesione incondizionata allo Statuto sociale e a tutte le deliberazioni dell'Assemblea, anche anteriori all'acquisto di detta qualità.

Art. 9 - Circolazione delle quote

1. L'ingresso di nuovi soci può avvenire a seguito di aumento di capitale o mediante cessione di quote.
2. Qualora un socio intenda trasferire in tutto o in parte le proprie quote, ovvero i diritti di opzione sulle emittende quote in caso di aumento di capitale sociale, a non soci, dovrà previamente - con lettera raccomandata R.R. - offrirli in acquisto agli altri soci, mediante comunicazione scritta, da inviare al Consiglio di Amministrazione che specifichi le condizioni di vendita, il nome dei terzi disposti all'acquisto e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli.
Il Consiglio di Amministrazione, verificato il disposto di cui ai commi 6-7-8 del presente articolo, comunica l'offerta di acquisto agli altri soci specificandone le condizioni, entro 10 giorni con lettera raccomandata R.R.
3. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al comma precedente, darne comunicazione all'offerente a

mezzo di lettera raccomandata R.R., nella quale dovrà essere manifestata la propria incondizionata volontà di acquistare in tutto o in parte le quote o i diritti di opzione offerti in vendita.

4. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le quote o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

5. Le quote ed i diritti di opzione per i quali nessun socio abbia esercitato il diritto di prelazione sono liberamente alienabili, fatto salvo quanto disposto al comma successivo.

6. L'efficacia dei trasferimenti delle quote e dei diritti di opzione nei confronti della Società è subordinata:

- alla prova del rispetto delle condizioni per l'esercizio del diritto di prelazione, di cui ai commi precedenti;
- all'accertamento, da parte del Consiglio di Amministrazione, che il trasferimento stesso non faccia venire meno la titolarità, da parte dei Comuni complessivamente considerati, del 51% del capitale;

7. [ soppresso ]

8. Nel caso i cui la Società voglia promuovere la diffusione del capitale mediante sollecitazione del pubblico risparmio, si dovrà ricorrere ad offerta pubblica di vendita, secondo le procedure di legge.

## TITOLO III

## ORGANI DELLA SOCIETA'

### Art 10 - Organi della Società

1. Sono organi della Società:

° l'Assemblea dei Soci

° il Consiglio di Amministrazione

° il Presidente del Consiglio di Amministrazione

° il Collegio Sindacale

### Assemblea

### Art. 11 - Assemblea

1. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè assenti o dissenzienti.

2. L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro quattro mesi - e comunque non oltre sei mesi quando particolari esigenze lo richiedano - dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio.

3. L'Assemblea deve essere altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o nei casi previsti dalla legge.

### Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o in diverso luogo, comunque entro i confini italiani. Fatti salvi gli adempimenti di legge, l'avviso

di convocazione, da inviare mediante lettera raccomandata R.R. ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza nei modi e termini di legge, dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare. L'avviso può essere inviato anche a mezzo di supporti telematici (fax, telex, posta elettronica) che garantiscano comunque la prova e la data dell'avvenuto ricevimento.
2. L'Assemblea è validamente costituita anche se non sono state osservate le modalità di convocazione, a condizione che siano presenti o informati tutti gli amministratori in carica, i sindaci effettivi e sia rappresentato l'intero capitale sociale. In tale ipotesi, la deliberazione si ritiene adottata nel caso ciascuno degli intervenuti non si opponga alla trattazione degli argomenti.

Art.13 - Partecipazione

1. Ogni detentore di quote che abbia il diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega scritta. Il delegato non può rappresentare tanti soci che complessivamente detengano più del 10% del capitale sociale.
2. Spetta al presidente dell'Assemblea ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe scritte.

Art. 14 - Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, ovvero, in assenza di quest'ultimo, da persona designata dall'Assemblea stessa, che sceglierà tra gli intervenuti anche il Segretario.
2. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nei casi previsti dalla legge e quando il Consiglio di Amministrazione o il Presidente dell'Assemblea lo reputino opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Art. 15 - Costituzioni e deliberazioni

1. Per la costituzione e le deliberazioni dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, valgono le disposizioni di legge.

Art. 16 - Poteri dell'Assemblea

1. L'Assemblea delibera su tutti gli oggetti di sua competenza per legge e per Statuto e nomina il Presidente e gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione non soci.
2. Sono, inoltre, riservate alla competenza dell'Assemblea:
a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
b) la nomina e compensi dell'organo amministrativo;
c) le modifiche dell'atto costitutivo;
d) la determinazione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 2482-bis del Codice Civile;
e) lo scioglimento anticipato della Società

f) l'acquisto e la vendita di beni immobili.

## Consiglio di Amministrazione

### Art. 17 - Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata congiuntamente da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri effettivi, compreso il Presidente, sino ad un massimo di sette. L'Assemblea ne determina il numero entro i limiti suddetti. Se l'Assemblea lo consente, può essere prevista la nomina di un amministratore unico.

2. I consiglieri, ad eccezione dei primi nominati che vanno a scadenza contestualmente al Cda di CBL Spa, durano in carica 3 esercizi con scadenza in coincidenza dell'Assemblea in cui viene approvato il bilancio del terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

### Art. 18 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, essendo ad esso demandato di compiere tutti gli atti opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che per legge ed in base al presente Statuto sono riservati all'Assemblea dei soci.

2. Le operazioni riguardanti:

l'acquisto di aziende o rami di azienda che svolgono attività diverse da quelle previste dall'oggetto sociale;

l'acquisto o la vendita di partecipazioni

investimenti in nuove attività produttive diverse da quelle previste nell'oggetto sociale;

lo svolgimento di attività produttive o di servizi con aziende similari o concorrenti:

dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Assemblea dei soci.

3. Il Consiglio di Amministrazione può altresì sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea dei soci ogni altro atto che ritenga di rilievo essenziale per l'attività della Società.

4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo, al Presidente o ad uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega, ai sensi dell'art. 2381 c.c.

5. Il Consiglio può eleggere fra i membri un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua temporanea assenza o impedimento. In caso di temporanea assenza o impedimento anche del Vicepresidente, le relative funzioni sono svolte dal consigliere più anziano d'età.

6. Il consiglio può inoltre nominare un Direttore Generale specificandone i poteri.

7. Il Consiglio può designare un Segretario anche al di fuori dei suoi componenti.

### Art. 19 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma nella sede sociale su convocazione del Presidente o di chi ne fa le

veci, di sua iniziativa o su richiesta dell'Amministratore delegato, se nominato, o della maggioranza dei membri del Collegio Sindacale con specifica indicazione degli oggetti da porre all'ordine del giorno._____

2. Alla convocazione del Consiglio si provvede con lettera raccomandata a mano contenente l'elenco degli oggetti da trattare, da recapitarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza al domicilio dei consiglieri e dei sindaci; nei casi d'urgenza è ammessa la convocazione via telex o telefax o telegramma, da spedirsi almeno 3 giorni prima a ciascun consigliere e a ciascun sindaco._____

3. La riunione del Consiglio di Amministrazione è da ritenersi valida, anche se non convocata nei modi predetti, quando siano presenti tutti gli amministratori e sindaci effettivi in carica._____

4. Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica._____

5. Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. E' comunque necessario, per le deliberazioni concernenti le materie indicate di seguito, il voto favorevole di almeno:_____

° 3 amministratori, nel caso in cui il Consiglio sia composto da 3,_____

° 4 amministratori, nel caso in cui il Consiglio sia composto da 5,_____

° 5 amministratori, nel caso in cui il Consiglio sia composto da 7._____

Le materie in questione sono:_____

la nomina dei rappresentanti della Società nel Consiglio di Amministrazione delle Società controllate o collegate;_____

operazioni di fusione, scissione, trasformazione o modifica dell'oggetto sociale, riguardanti Società controllate o collegate, con mandato all'espressione del voto al rappresentante della Società in seno alle assemblee delle controllate o collegate;_____

la nomina del Direttore Generale;_____

l'assunzione e la nomina dei dirigenti della Società;_____

le proposte di modifica dell'oggetto sociale._____

6. Le deliberazioni del Consiglio devono constare da apposito registro dei verbali che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario._____

Art. 20 - Rappresentanza e firma sociale _____

1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e alla persona designata a sostituirlo in caso di sua temporanea assenza o impedimento è attribuita la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio, con firma libera.___

2. All'amministratore Delegato, se nominato, è attribuita la rappresentanza della Società nell'ambito delle materie oggetto della delega._____

## Collegio Sindacale

### Art. 21 - Collegio Sindacale

1. Nei casi previsti dalla legge, o quando lo ritenga opportuno, l'Assemblea nomina un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti (tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia), o di un revisore.

2. Il Collegio Sindacale o il Revisore, nominati ai sensi del comma 1, vigilano sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, e possono:

a) Compiere atti di ispezione e di controllo;

b) Chiedere agli amministratori notizie sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari.

3. In caso di nomina del Collegio Sindacale o del Revisore, ad essi si applicano, ove nel presente Statuto non vi sia espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile.

4. Il Collegio Sindacale viene convocato dal suo Presidente con avviso, da spedirsi almeno 8 giorni prima dell' adunanza, a ciascun sindaco, e, nei casi di urgenza, almeno 3 giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) ed essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

5. Il Collegio Sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in mancanza delle suddette formalità e termini, siano presenti tutti i suoi componenti.

Il Collegio sindacale o il Revisore, ove nominati, durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili. L'Assemblea ne determina il compenso all'atto della nomina.

## TITOLO IV

## BILANCIO SOCIALE ED UTILI

### Art. 22 - Esercizi sociali e bilancio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione, nei termini e nelle forme previste dalla legge, redige il bilancio di esercizio che, corredato dai documenti previsti dalla legge, deve essere comunicato ai Sindaci almeno 30 giorni prima del termine fissato per l' Assemblea dei soci, alla cui approvazione viene sottoposto.

### Art. 23 - Bilancio di esercizio

1. Anche a tutela degli interessi collettivi, il bilancio d'esercizio deve essere sottoposto a revisione legale secondo la normativa tempo per tempo vigente in materia, da parte del soggetto incaricato. Sono fatte salve in ogni caso le prescrizioni inderogabili di legge."

### Art. 24 - Utili

1. Gli utili netti della Società risultanti dal bilancio annuale sono così destinati:

a) alla riserva legale una somma corrispondente almeno al 5% degli utili, fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) la somma residuale sarà attribuita ai soci, salvo che l'Assemblea deliberi specifici prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di rimandarla in tutto o in parte all'esercizio successivo.

2. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi e nei termini stabiliti dalla legge e deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

## TITOLO V

## SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA'

### Art. 25 - Scioglimento e liquidazione della Società

1. Lo scioglimento e la liquidazione della Società avverranno nei casi e secondo le modalità stabilite dalla legge vigente.

## TITOLO VI

## CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

### Art. 26 - Foro competente

Per qualunque controversia che sorga in dipendenza di affari sociali o sulla interpretazione ed esecuzione del presente Statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo dove la Società ha la propria sede legale.

### Art. 27 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle in cui la legge richiede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero) sorga fra i soci, i soci e la Società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o tra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione e esecuzione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto. L'arbitro è nominato dal Registro delle Imprese.

## TITOLO VII

## DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 28 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente Statuto si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni di legge vigenti in materia di società a responsabilità limitata.

LORENZO DEMARTINI

NOTAIO GHERARDO FLAVIANO STIMOLO

La presente copia è conforme al suo originale, conservato nei miei atti e munito delle prescritte firme. Consta di facciate quattordici e si rilascia
Mede lì,

Avv. Gherardo Flaviano Stimolo
Notaio in Mede